



DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività.

PRIMA NOTA DI LETTURA

CONCORRENZA

Art. 1

Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

La necessaria premessa è che la Repubblica assicura sia la piena attuazione dell'articolo 41 della Costituzione in materia di iniziativa economica privata, sia il pieno rispetto dei principi e delle norme sanciti dai Trattati istitutivi dell'Unione Europea, e già in linea con quanto proposto dal precedente Governo in tema di modifiche costituzionali.

Pertanto, l'iniziativa economica privata deve essere libera, in condizioni di completa parità fra tutti i soggetti economici presenti e futuri, e può ammettere solo i limiti, i programmi e i controlli necessari alla tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana (cittadini, lavoratori, consumatori), della salute, dell'ambiente e dell'utilità sociale, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

La naturale conseguenza è la prevista abrogazione, secondo la disciplina ed i termini previsti dalla norma, delle disposizioni dell'ordinamento italiano delineate dal comma 1, che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione, comunque denominati per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali. Sono altresì abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche.

Il comma 2, a propria volta, sancisce che le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario.

Il comma 3 pertanto autorizza il Governo ad adottare, sulla base di una relazione preventivamente approvata dalle Camere, entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti di delegificazione finalizzati ad individuare le attività che necessitano di un preventivo atto di assenso e a disciplinare i requisiti per l'esercizio delle altre attività, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo ex post da parte dell'amministrazione, secondo i criteri ed i principi direttivi individuati dalla norma in esame e dall'articolo 34 del decreto legge "Salva Italia" n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011. Sugli schemi di regolamento va acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 4 pone l'obbligo di adeguamento delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni ai principi sopra indicati entro il 31 dicembre 2012. Si prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui al successivo articolo 4, comunichi entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dall'articolo

Il comma 5 infine esclude dall'ambito di applicazione della disciplina il trasporto di persone e cose su gomma, i servizi finanziari, i servizi di comunicazione e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.

Art. 2 Tribunale delle imprese

Le disposizioni contenute in questo articolo sono volte ad ampliare la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168,) per tale ragione vengono istituite delle vere e proprie sezioni specializzate in materia di impresa, a cui attribuire la trattazione di quelle controversie in cui – tenuto conto dell'elevato tasso tecnico della materia - è maggiormente sentita l'esigenza della specializzazione del giudice.

Valutata positivamente l'esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale (quale giudice specializzato, di primo e di secondo grado, al quale sono attualmente devolute le controversie in materia di proprietà industriale e intellettuale), si provvede ad attribuirgli anche le controversie in materia di contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria (c.d. contratti sopra soglia) societaria, nonché quelle societarie e le azioni di classe disciplinate dall'art. 140-bis del codice del consumo.

Con la costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa, attraverso la concentrazione delle cause presso un numero ridotto di uffici giudiziari (12 tribunali in luogo dei 164 esistenti), si intende ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui è parte una società di medio/grandi dimensioni, aumentando in tal modo la competitività di tali imprese sul mercato.

Oltre alla costituzione di un giudice specializzato in materia di impresa si prevede l'aumento del contributo unificato dovuto per le cause devolute alla cognizione di tale giudice. Il maggior gettito derivante da tale incremento confluirà nel fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia, istituito dall'art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Le disposizioni relative alle sezioni specializzate in materia di imprese si applicano ai giudizi instaurati dopo 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.

Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali

L'articolo 4 recante norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali si lega indissolubilmente a quanto disposto nel precedente articolo 1. Il processo di riforma della regolazione deve essere, infatti, considerato compito primario di tutti i soggetti dotati di autonomia normativa sulla base della disciplina dettata dallo Stato in materia di tutela della concorrenza. Considerata la necessità di promuovere condizioni minime di uniformità della normativa nei vari mercati nazionali, allo scopo di sviluppare la crescita del Paese, è assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di sorvegliare il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea, eventualmente anche attraverso i poteri governativi previsti dall'articolo 120 della Costituzione, per la tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato.

In particolare, è affidato alla Presidenza il compito di monitorare la normativa regionale e locale al fine di individuare disposizioni in contrasto con la tutela e la promozione della

concorrenza. Tali compiti sono esercitati anche su segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sono attribuiti altresì i poteri di assegnare all'ente territoriale interessato un congruo termine entro il quale rimuovere i limiti alla concorrenza riscontrati e, in casi di inutile decorso dello stesso, di proporre al Consiglio dei Ministri l'esercizio del potere sostitutivo, previsto dall'articolo 120 della Costituzione, con le modalità indicate dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.

Per lo svolgimento dei predetti compiti, la Presidenza deve avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

TRASPARENZA

Art. 6

Norme per rendere efficace l'azione di classe

Si interviene sull'articolo 140-bis del Codice del consumo agevolando la proposizione della class action privata. La modifica riguarda l'individuazione dell'ambito di tutela attuabile attraverso l'azione di classe: il requisito dell'identità del diritto viene sostituito con quello dell'omogeneità, al fine di semplificarne l'applicazione. Le modifiche al comma 2, lettere a), b) e c), intendono porsi in armonia con quanto previsto al primo comma, dove la tutela è riferita ai diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti.

SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 11

Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci

Il comma 2, secondo periodo, stabilisce che non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 il quale stabilisce che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti o comunque vacanti.

Il comma 4 prevede il diritto di prelazione fino al 2022 dei comuni sulle nuove farmacie nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili internazionali, nelle stazioni marittime, nei centri commerciali, ecc.

Il comma 11 prevede l'istituzione presso l'ENPAF un fondo di solidarietà nazionale, finanziato dalle farmacie urbane, per assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto integrativo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 17

Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti

Nel comma 4 si parla di licenza di esercizio dei distributori di carburanti "rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza". Tale dizione è imprecisa e non corrisponde alla normativa vigente. Va quindi rivista in quanto l'autorizzazione è rilasciata dal comune e non

dall'ufficio tecnico di finanza che ne consente soltanto il commercio ai fini del controllo fiscale, dopo che l'impianto sia stato autorizzato ad esercitare l'attività di vendita.

Si rileva peraltro che la materia della vendita di carburanti (è errato parlare di "distribuzione" perché questa attività è praticata anche in impianti non aperti al pubblico; es. quelli all'interno di un'azienda privata: Atac nelle proprie autorimesse) è ampiamente e dettagliatamente già disciplinata dalle leggi regionali, competenti per materia, in forza della legge 32 del 1998 (vedasi per tutte la più liberalizzatrice, la L.R. Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e ss.mm.ii.).

L'aver previsto "la vendita di ogni bene e servizio" sta a significare la vendita anche di bevande alcoliche. Il che non appare opportuno sia per situazioni particolari già previste e sia per casi specifici che il comune potrebbe imporre il divieto di vendita. Infatti le leggi regionali in materia hanno già posto limitazioni in proposito.

In conclusione la norma in esame parrebbe più congrua e soprattutto più corretta nel contesto normativo ove si colloca nella formulazione proposta.

Art. 21

Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica

In ragione alla crescente diffusione della installazione e produzione da impianti alimentati da fonti rinnovabili e per favorire il processo di integrazione del mercato europeo, in aggiunta alla normale attività in capo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per quanto riguarda provvedimenti attuativi e regolamentazione tecnica, compresi i meccanismi tariffari, il MISE emana, entro 4 mesi dalla data in vigore del DL in oggetto, indirizzi e modifica la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si ricorda che la disciplina citata si riferisce alla Legge sulle "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", in particolare al tema delle riduzioni tariffarie in considerazione di momenti di crisi economica, come segue "In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conferma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi: a) determinazione del prezzo dell'energia in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda; b) istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, in cui il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità, c) riserbo nel rilascio delle informazioni da parte del GME; d) attuazione della riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento; e) integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento.

Art. 23

Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale

Nel Capo IV recante disposizioni in materia di energia l'articolo 23 introduce norme di semplificazione ai fini dell'approvazione del piano di sviluppo delle reti di trasmissione nazionale; al comma 1 rispetto alle norme che disciplinano le valutazioni ambientali si dispone che, fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano sia comunque sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che sia comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni. Il successivo comma 2 interviene specificando che ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura di VAS il piano e il collegato rapporto ambientale debbano evidenziare, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale complessivo delle nuove opere.

Art. 24

Accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari

Si introduce con il primo comma una rivisitazione dei termini temporali per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla disattivazione e allo smantellamento degli impianti nucleari.

Il comma 4 specifica che l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione vale anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo. ricadono le opere, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. Viene così generalizzata la procedura già prevista dal dlgs 31/10 per la realizzazione del Deposito nazionale, estendendola a tutte le attività di smantellamento degli impianti, prevedendo che siano "bypassati" tutta una serie di passaggi amministrativi. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della Regione nel cui territorio la regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel comma 5 si interviene specificando che il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto avverranno con i fondi SOGIN provenienti dalla componente tariffaria dell'energia a ciò dedicata, cui si aggiungono gli oneri generali del sistema elettrico.

Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

L'articolo 26 interviene con modifiche agli articoli 221, 261 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. L'insieme delle modifiche è, volto a rendere possibile da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi il ricorso a sistemi alternativi a quello del CONAI.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 25

Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali

L'articolo 25, prevede importanti modifiche in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare al comma 1, lettera a) prevede l'inserimento dell'articolo 3 bis inerente *Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*, nel dl 138/2011.

Il nuovo articolo 3 bis dispone, al comma 1, che le Regioni e le Province Autonome, entro il 30 giugno 2012, organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali per ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, non inferiori al territorio provinciale - introducendo quindi differenti concetti geografici per le gestioni associate dei servizi, ma senza esplicitarli - tali da garantire economie di scala ed assicurare l'efficienza. Decorso il succitato termine è previsto il potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, fermo restando la scala minima provinciale.

Al comma 2 il nuovo articolo prevede che a partire dal 2013, l'affidamento dei servizi pubblici degli enti territoriali e di quelli d'ambito o bacino, se effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità per gli stessi enti, conseguendo l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. (ai sensi dell'art. 20 c.3 del dl 98/11 smi). La Presidenza del Consiglio comunica perentoriamente a fine gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia gli enti che hanno attuato tale le procedura; in assenza della comunicazione la virtuosità non trova applicazione.

Il comma 3 destina i finanziamenti derivanti da risorse pubbliche statali, in via prioritaria, agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali oppure ai gestori selezionati con gara o a quelli di cui l'Autorità di settore - prevista ma non identificata - abbia verificato la qualità e l'efficienza in base a specifici parametri dalla stessa definiti.

Il comma 4 dispone che gli affidatari *in house* sono soggetti al patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 2 bis del dl 112/2008 smi, ovvero con modalità e modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno stabilite con decreto interministeriale sentita la Conferenza Unificata, con vigilanza affidata all'ente locale ovvero a quello d'ambito o bacino.

Il comma 5 dispone che le società *in house* per l'acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 smi. Inoltre prevede che tali società per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale applicano propri provvedimenti in tal senso, nel rispetto dei principi del d.lgs. 165/01 smi art. 35, c. 3, nonché tutte le disposizioni inerenti i limiti e divieti vigenti per gli enti locali.

Il comma 2 del decreto interviene invece sulle Aziende speciali e sulle Istituzioni, modificando l'art. 114 del TUEL.

Nello specifico prevede, a decorrere dal 2013, l'applicazione anche alle aziende speciali ed alle Istituzioni del Patto di stabilità interno, da definire attraverso un Dm da emanare entro il 30.10.2012, sentita la Conferenza Unificata. E' anche disposto che le Aziende speciali e le Istituzioni debbano iscriversi alla camera di commercio depositando il bilancio entro il 31 maggio di ogni anno. Unioncamere trasmette al ministero dell'economie, entro il 30 giugno, l'elenco degli organismi iscritti. E' previsto infine che sia le aziende speciali che le Istituzioni devono applicare tutti i divieti e le limitazioni previste per l'ente locale sia per il contenimento dei costi, che per le assunzioni, le retribuzioni, le consulenze, gli oneri contrattuali, ecc. L'ente locale vigila i sull'osservanza di tali adempimenti da parte dei succitati organismi ed il Consiglio comunale ne approva i bilanci e gli altri atti fondamentali.

L'articolo 25, alla successiva lettera B) definisce invece le modifiche apportate direttamente all'articolo 4 del dl 138/11 smi, disponendo che, *punto 1.*, l'ente locale deve definire gli specifici contenuti degli obblighi di servizio pubblico e poi procedere all'analisi di mercato per verificare l'insussistenza o la non rispondenza della libera iniziativa privata alle esigenze della collettività.

Il *punto 2.*, sostituisce il comma 3 dell'articolo 4 e prevede che, negli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera quadro (per poter affidare i servizi in esclusiva), debba acquisire il parere obbligatorio *dell'Antitrust*, la quale verifica l'istruttoria compiuta dall'ente di bacino o dai Comuni, le ragioni della privativa e la correttezza dell'eventuale affidamento pluriservizi (espressamente previsto con gara), esprimendosi entro 60 gg. dalla ricezione degli atti comunali. Delibera e parere sono resi pubblici, anche sul sito internet.

Il *punto 3.*, sostituendo il comma 4 dell'articolo 4, dispone che la verifica dell'analisi di mercato e la delibera quadro degli enti locali (in assenza dell'ente di governo locale dell'ambito) siano inviati *all'Antitrust*, per acquisirne il parere obbligatorio, entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto (quindi entro il 13 agosto 2012) e comunque prima del conferimento o rinnovo della gestione dei servizi. La delibera quadro può essere adottata nei 30 gg. successivi il succitato parere. In assenza di tale atto, l'ente non può attribuire diritti di esclusiva.

Il *punto 4.* dispone che il bando di gara o la lettera d'invito prevedono quali elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle economie di scala che il gestore deve conseguire per l'intera durata dell'affidamento, l'utilizzo di tali economie per la riduzione delle tariffe per gli utenti e per perseguire è politiche di efficientamento del personale.

Il *punto 5.* abbassa la soglia limite per gli affidamenti *in house* a 200.000,00 euro annui (rispetto ai precedenti 900 mila). Ciò che era già previsto nel dpr 168/10 abrogato dal referendum del giugno scorso (atto consequenziale all'abrogazione del l'art. 23 bis del dl 112/08 smi).

Il *punto 6.* modifica il comma 32 dell'articolo 4, inerente il cd periodo transitorio.

La norma proroga il termine del regime transitorio per le *in house* al 31.12.2012 (rispetto al 31.3.2011) e per le miste al 31.3.2013 (era 30.6.2012), rendendo congruo tale adempimento rispetto alle molteplici modifiche normative intervenute.

E' disposto inoltre che in deroga, la gestione *in house* può essere affidata, per un massimo di tre anni, all'azienda derivante dalla "integrazione operativa" di preesistenti gestioni dirette o *in house*, tale da configurare un gestore unico a livello di ambito o bacino territoriale ottimale ai sensi del succitato nuovo articolo 3 bis. In tal caso il contratto dovrà indicare una serie specifica di elementi, il cui controllo sarà effettuato annualmente dall'Autorità di regolazione del settore.

Il *punto 7.* inserisce il nuovo comma 32 *ter* nel quale è previsto che, stante il periodo transitorio, i gestori uscenti assicurano comunque l'erogazione del servizio ed il rispetto dei relativi oneri contrattuali e standard di efficienza fino al subentro del nuovo gestore o fino alla totale liberalizzazione dell'attività; tutto ciò senza indennizzi o compensi aggiunti.

Il *punto 8.* proroga al 31 marzo 2012 (prima era 31 gennaio 2012) il previsto decreto del Ministro per gli Affari regionali, il turismo e lo sport, relativo all'individuazione dei criteri per l'analisi di mercato, la delibera quadro e le ulteriori misure per l'attuazione della norma.

Il *punto 9.* prevede che il trasporto ferroviario regionale di cui al d.lgs. 422/97 smi – fatti salvi gli affidanti già deliberati, fino alla scadenza naturale dei primi 6 anni di validità, già deliberati o sottoscritti ai sensi del Reg. CE 1370/07 e dell'art. 61 della L. 99/09 - rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4; prima era un settore escluso.

Il comma 2 del provvedimento modifica l'articolo 201 comma 4 del d.lgs. 152/06 smi (relativo alle Autorità d'ambito, prorogate al 31.12.2012 dal dl 216/11 smi) nella parte

inerente la gestione integrata dei rifiuti, prevedendo che impianti, raccolta e smaltimento possano essere affidati disgiuntamente. La norma inserisce anche un comma aggiuntivo dove è disposto, per impianti i cui titolari non sono enti locali, che l'affidatario deve comunque garantire l'accesso a tariffe regolate e predeterminate e le potenzialità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d'Ambito.

L'articolo oggetto di modifica sarà comunque abrogato a fine anno, ai sensi dell'art. 2 c. 186 bis della l. 191/09 smi.

Il comma 3 modifica invece il recente tributo comunale sui rifiuti e servizi introdotto dal dl 201/11 smi sostituendo il riferimento all'affidamento in regime di privativa degli enti locali con il procedimento inerente l'attribuzione dei diritti di esclusiva, di cui all'art. 4 c. 1 del dl 138/11 smi come modificato dal provvedimento in commento.

Il comma 4 prevede che i gestori devono fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del servizio, su specifica richiesta, i dati su impianti e infrastrutture, il valore contabile iniziale, le rivalutazioni, gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire gli stessi bandi.

Il comma 5 infine dispone che nel caso di comunicazione tardiva (oltre 60 gg. dalla richiesta) o di false dichiarazioni, il Prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 500.000,00 euro.

Art. 26

Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l'incremento della raccolta e recupero degli imballaggi

L'articolo 26 interviene con modifiche agli articoli 221, 261 e 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'insieme delle modifiche è, volto a rendere possibile da parte dei produttori e degli importatori di imballaggi il ricorso a sistemi alternativi a quello del CONAI.

CONTRAFFAZIONE

Art. 31

Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada

Con questo articolo si intende potenziare l'azione di contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada.

Il comma 1 prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'ISVAP, emani entro 6 mesi un regolamento che definisca le modalità per una progressiva dematerializzazione dei contrassegni e la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. Ai fini dei relativi controlli, si prevede l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle

norme del codice della strada. Il processo di dematerializzazione deve concludersi entro 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti costituisca periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, con dati forniti gratuitamente dalle assicurazioni private, e che comunichi ai rispettivi proprietari sia l'inserimento dei veicoli in tale elenco sia l'informazione circa le conseguenze a loro carico se i veicoli sono posti in circolazione. Questo elenco è messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti.

Il comma 3 prevede che la violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata anche attraverso dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione. Le caratteristiche dei sistemi di rilevamento a distanza saranno definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali. Tale decreto stabilirà anche le modalità di attuazione del comma prevedendo la possibilità di protocolli d'intesa con i Comuni.

Art. 35

Misure per la tempestività dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica

Art. 35 (commi 8, 9, 10, 13)- Disposizioni in materia di tesoreria

L'art. 35 del DL n. 1/2012 prevede, tra l'altro, il ritorno alla disciplina della tesoreria unica prevista dall'art. 1 della legge n. 720/1984 sospendendo, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni previste dall'art. 7 del D.Lgs n. 279/97.

Dalla data di entrata in vigore del decreto (24 gennaio 2012) i tesoriери o cassieri dei Comuni effettuano le operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tutte le entrate, e non solo quelle che derivano dal bilancio dello Stato, devono essere versate in contabilità speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Fino alla fine del 2014, quindi, tutte le disponibilità liquide e fruttifere (ossia rinvenienti da entrate proprie) degli enti locali, saranno remunerate ad un tasso di interesse regulate con decreto ministeriale.

Entro il 29 febbraio 2012, i tesoriери o cassieri dei Comuni devono versare sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale, il 50% delle disponibilità liquide esigibili depositate presso i tesoriери o cassieri stessi alla data del 25 gennaio 2012. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012.

Gli eventuali investimenti finanziari, che saranno individuati con decreto del MEF – Dipartimento del Tesoro –, da emanare entro il 30 aprile 2012, devono essere smobilizzati da parte degli enti locali entro il 30 giugno 2012, ad eccezione degli investimenti in titoli di Stato. Le risorse devono conseguentemente essere versate sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

Nel caso in cui l'ente abbia effettuato investimenti presso soggetti diversi dal tesoriере, sono obbligati a riversare agli stessi le somme entro il 15 marzo 2012.

Per consentire il prioritario utilizzo delle somme depositate presso le tesorerie degli enti, il comma 10 dell'art. 35 prevede che, fino al completo riversamento di tutte le somme presso le contabilità speciali, i tesoriери utilizzano, per i pagamenti degli enti,

prioritariamente le risorse esigibili anche con vincolo di destinazione. Vincolo che è trasferito sulle somme presso la tesoreria statale.

Per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 35, i contratti di tesoreria e di cassa dei Comuni in essere alla data del 25 gennaio 2012 possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi e fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal Codice civile. Se le parti non raggiungono un accordo, i Comuni hanno diritto di recedere dal contratto (comma 13).

TRASPORTI

Art. 36 comma 1 Autorità Indipendente Trasporti

Con riferimento specifico al settore dei trasporti, l'Art.36 comma 1 stabilisce che il Governo presenterà entro tre mesi dalla data di conversione del decreto liberalizzazioni un apposito disegno di legge per l'istituzione di un'Autorità indipendente specifica per il settore dei trasporti. Durante il periodo intercorrente, l'AEEG sarà competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali.

Art. 36 comma 2 Competenze Autorità in Materia di Infrastrutture dei Trasporti

Il comma 2 stabilisce che la nuova Autorità ha competenze in materia di accesso alle infrastrutture dei trasporti. Al fine di rimuovere le barriere all'entrata di nuovi operatori nel settore, di garantire una gestione efficiente del servizio ed al fine di tutelare il diritto degli utenti ad un livello adeguato di qualità del servizio, la nuova Autorità provvederà:

- 1) a garantire l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese ed i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali ed alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
- 2) a definire i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e delle modalità di finanziamento dei relativi oneri;
- 3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
- 4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto (a proposito dei diritti ed obblighi da indicare nella carta dei servizi si veda anche l'Articolo 8);
- 5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
- 6) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura ed i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura.

Al punto 8) di detto comma sono state inserite diverse disposizioni che riguardano il servizio taxi.

Si rileva in proposito e di seguito se ne suggerisce anche una proposta di integrazione normativa organica ed efficace, che alla predetta Autorità è stata attribuita la competenza in materia di servizio taxi le cui disposizioni elencate dai punti da a) ad f) appaiono come affermazioni di principio ma senza alcun effetto amministrativo.

La materia dei taxi è attualmente disciplinata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, che, nonostante la novella in gestazione, rimarrebbe immutata con tutti i preesistenti problemi e inadeguatezze lamentate. Per lo più aggravate dall'attuale recente integrazione apportata alla legge 21 dall'art. 29, comma 1-quater, del D.L. 30.12.2008, n. 207 conv. con modif. in legge 27.2.2009, n. 14, tuttora non ancora in vigore in quanto più volte prorogato, per ultimo al 30 giugno 2012 per effetto del D.L. 29.12.2011, n. 216, in attesa di conversione in legge. Si tratterebbe perciò di adottare i criteri enunciati di cui al punto 6) della proposta in questione che potrebbero essere introdotti come competenze vincolanti del comune per modificare il regolamento di esercizio del servizio. Con il vincolo della obbligatorietà per i comuni superiori a 150.000 abitanti e che abbiano rilasciato finora almeno 100 licenze taxi. In tal modo si eviterebbe a tutti i piccoli comuni ove l'attività di taxi risulta esercitata da poche unità, di adeguamento dell'attività a criteri validi soltanto per grandi aree urbane o per le città metropolitane ove il servizio effettivamente merita una disciplina più razionale e più confacente alla esigenza del trasporto pubblico non di linea e ad una mobilità di alto livello.

Art. 37

Misure per il trasporto ferroviario

L'art 37 contiene misure per il trasporto ferroviario. In particolare, nel comma 1 si stabilisce che nell'ambito del trasporto ferroviario l'Autorità – sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e gli enti locali interessati – definisce gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento.

ALTRE LIBERALIZZAZIONI

Art. 40

Disposizioni in materia di carta di identità e in materia di anagrafe della popolazione residente all'estero e l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini iscritti

Il DL 70/2011, introdotta l'obbligatorietà della CIE quale documento di identificazione e riservatane l'emissione e la fase di inizializzazione al Ministero dell'interno, aveva definito che le modalità tecniche di attuazione fossero determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col MEF (limitatamente agli aspetti legati alla tessera sanitaria).

Con il presente comma 1 il legislatore estende il campo di azione di tale decreto: in esso, infatti, dovranno essere identificati i Comuni a partire dai quali sarà rilasciata la CIE secondo un piano contestualmente definito per il rilascio graduale sul territorio nazionale.

Con il comma 2 si introducono modifiche all'art. 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, già modificato dal DL 70/2011. In particolare:

- in riferimento al comma 2 dell'art. 3 del RD: l'impronta digitale diventa attributo di cui devono essere munite solamente le carte di identità in formato elettronico;

- si sostituisce il comma 5 dell'art. 3 del RD: oltre ad eliminare farraginosità del testo precedente si prevede la possibilità di riportare, a richiesta e sulla carta di identità valida per l'espatrio dei minori con età inferiore a 14 anni, il nome dei genitori o di chi ne fa la veci.

Con il comma 3 si introducono modifiche all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"; in particolare in riferimento al comma 6 viene esteso il set di dati di cui è consentita disponibilità in tempo reale alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate all'indice nazionale delle anagrafi (INA): i dati riferiti alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica e all'indirizzo anagrafico di residenza, sono estesi con quelli dell'indirizzo dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

Il comma 4 fissa a sei mesi dalla emanazione del DL 1/2012 la data entro cui dovranno essere apportate le modifiche al decreto del Ministero dell'Interno recante "Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", in conseguenza delle previsioni del precedente comma 3.

Il comma 5 prevede che, fatto salvo quanto già disposto dall'articolo 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno possa stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri soggetti che svolgono pubbliche funzioni al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni aggiuntive sui dati dell'INA ovvero in caso venga richiesta la certificazione dei dati INA.

Il comma 6 prevede che, ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare nei processi di interoperabilità e di cooperazione applicativa del sistema pubblico di connettività (SPC), l'amministrazione finanziaria attribuisca d'ufficio il codice fiscale ai cittadini iscritti all'AIRE, previo allineamento dei dati anagrafici tra uffici consolari e AIRE comunali.

Il comma 7 prevede che i Comuni, all'atto dell'iscrizione all'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice fiscale, trasmettano all'anagrafe tributaria, per il tramite del Ministero dell'Interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalità i comuni trasmettono all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.

Il comma 8 prevede che la rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunichi ai cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice fiscale

Il comma 9 stabilisce che alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Art. 41

Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond

La disposizione normativa introduce una revisione della disciplina contenuta nell'articolo 157 del codice dei contratti pubblici in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto che, costituite a valle dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica. La finalità perseguita è quella di agevolare il più possibile l'utilizzo dello strumento obbligazionario per il finanziamento di specifici progetti infrastrutturali. Non è più prevista la garanzia ipotecaria ne caso in cui le obbligazioni

superino il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili. Al fine di coinvolgere nel finanziamento delle opere pubbliche non solo il sistema bancario ma il sistema finanziario nel suo complesso, con questa modifica si prevede che le obbligazioni siano sottoscritte da investitori qualificati. Si prevede inoltre che, per la fase di costruzione dell'infrastruttura, durante la quale la stessa non è ancora in grado di produrre flussi di cassa per remunerare il capitale investito, le obbligazioni godano della garanzia da parte del sistema finanziario e di fondi privati; con il meccanismo del project bond si introduce dunque uno strumento, di natura privatistica, atto ad alimentare i flussi per la realizzazione di infrastrutture ed a garantire la copertura dei rischi di costruzione; a differenza degli attuali strumenti, dove le obbligazioni vengono ripagate tramite il cash flow (pedaggi, canoni ecc.) delle opere infrastrutturali già realizzate, si andrebbe a coprire la parte di tempo in cui il progetto non ha ancora iniziato a generare flussi di cassa. La norma intende, quindi, agevolare in tal modo il reperimento, da parte del realizzatore privato dell'opera pubblica, delle risorse finanziarie da utilizzare per la realizzazione dell'opera.

Art. 42

Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche

Con il presente articolo si integra la disciplina relativa alla finanza di progetto nelle infrastrutture strategiche¹, introducendo il diritto di prelazione nella cosiddetta procedura ad iniziativa privata. Si tratta di una procedura in cui è riconosciuta agli operatori economici qualificati la possibilità di formulare proposte, corredate del progetto preliminare, per interventi che non risultano inseriti nella lista predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella situazione attuale, al promotore non è riconosciuta alcuna prerogativa rispetto al successivo eventuale affidamento della concessione, e questo costituisce un fattore che limita l'utilizzo di tale tipo di procedura. Per ovviare a questo problema, analogamente a quanto previsto per le opere ordinarie², si introduce il diritto di prelazione in favore del promotore all'esito della gara per la scelta del concessionario. La gara è posta a gara sulla base del progetto preliminare e della proposta presentate dal promotore e approvate dal CIPE. Alla gara³, può quindi parteciparvi anche il promotore.

Art. 43

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie

Si tratta di una disposizione finalizzata alla realizzazione di nuove strutture carcerarie, necessarie ed urgenti per risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, in un momento in cui è difficile disporre di finanziamenti pubblici ed è fondamentale coinvolgere il più possibile risorse provenienti dai "privato". Per questa ragione è previsto, al comma 1, che si ricorra prioritariamente, a seguito dell'analisi di convenienza economica e dell'accertamento di mancanza di effetti negativi sulla finanza pubblica⁴, alle procedure in materia di finanza di progetto disciplinate dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Le condizioni, le modalità e limiti di attuazione delle disposizioni, in coerenza con le

¹ introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 201/2011

² vedi articolo 153, comma 19, del codice dei contratti pubblici a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 70/2011

³ in analogia con le disposizioni del citato articolo 153, comma 19, del Codice.

⁴ vedi riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2

specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario saranno oggetto di un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. Al comma 2 si riconosce al concessionario, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non variabile al momento dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in attività dell'infrastruttura realizzata.

Art.44 **Contratto di disponibilità**

L'obiettivo della norma è quello di incentivare ulteriormente il partenariato pubblico-privato, pertanto si introduce, nell'ambito del codice dei contratti pubblici, un nuovo strumento contrattuale applicabile sia alle opere ordinarie che a quelle di interesse strategico. Lo strumento individuato prevede l'affidamento a un soggetto privato, che può essere anche un contraente generale, a proprio rischio e spese, della costruzione e della messa a disposizione del committente pubblico di un'opera di proprietà privata, per l'esercizio di un pubblico servizio. Il committente pubblico verserà un canone di disponibilità e, al fine di attenuare gli oneri finanziari, un eventuale contributo in corso d'opera, comunque non superiore al 50% del valore dell'opera, nonché un prezzo finale, parametrato al valore residuo rispetto ai canoni versati, da corrispondere nel caso in cui l'opera passi in proprietà al committente.

Con l'introduzione del contratto di disponibilità, si vuole incentivare l'apporto dei privati ed ampliare gli strumenti di partenariato pubblico-privato attualmente configurati dal codice dei contratti pubblici.

Art. 45 **Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico**

Per accorciare i tempi necessari per l'assegnazione da parte del CIPE delle risorse da destinare alle opere di legge obiettivo, è dettagliatamente indicata la documentazione da presentare a corredo del piano economico e finanziario delle opere che deve accompagnare la richiesta di assegnazione delle risorse. Con questa disposizione si cerca di ridurre gli attuali tempi di assegnazione delle risorse eliminando dei tempi necessari ad acquisire tutti gli elementi necessari per l'istruttoria, e consentire così una realizzazione più rapida degli interventi concordati.

Articolo 46 **Disposizioni attuative del dialogo competitivo**

La norma ha lo scopo di incentivare l'utilizzo del dialogo competitivo quale sistema di affidamento dei contratti pubblici, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 2004/18/CE. Per tale ragione si prevede di integrare la disciplina in materia mediante un rinvio dinamico al regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici.

Art. 47 **Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949**

La norma contiene disposizioni⁵ che modificare l'attuale previsione della percentuale fissa, pari al 2%⁶, da destinare alla realizzazione di opere d'arte, prevedendo percentuali decrescenti al crescere dell'importo dell'opera secondo la suddivisione in scaglioni progressivi. L'attuale previsione porta a dovere eseguire per edifici di importo rilevante opere d'arte il cui costo non favorisce la produzione artistica nè stimola la creatività e in un momento caratterizzato da scarsità di risorse economiche che rende difficile anche il completamento delle opere programmate, l'onerosità della spesa da sostenere per tali opere d'arte, richiede una revisione della norma. La disposizione non trova applicazione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonché per gli interventi il cui importo non superi il milione di euro.

PORTI

Art. 48

Norme in materia di dragaggi

La norma introduce modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modificazioni, prevedendo l'introduzione di un articolo 5 bis che disciplina le procedure in materia di dragaggio. Il comma 1, in particolare, prevede le operazioni di dragaggio possano essere effettuate anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo all'attività di bonifica. Contemporaneamente, nell'ottica di prevenire il rischio che le necessarie operazioni tecniche possano pregiudicare la bonifica del sito, si contempla che il progetto di dragaggio debba essere presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere approvato con decreto dai predetti ultimi Dicasteri. I successivi commi disciplinano aspetti tecnici e di carattere procedurale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 49

Utilizzo terre e rocce da scavo

Fra le misure allo sviluppo infrastrutturale all'articolo 49 si prevede che l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia regolamentato con decreto del Ministro dell'ambiente da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 50

Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche

La disposizione ⁷ è rivolta ad assicurare, fin dalla predisposizione degli atti di gara per l'individuazione del concessionario, adeguate condizioni di bancabilità del progetto.

⁵ Si tratta di una norma che interviene sull'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n.717, Norme per l'arte negli edifici pubblici.

⁶ della spesa totale prevista per un progetto di edifici pubblici

⁷ interviene sugli articoli 144 e 159 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario - gli enti finanziatori del progetto possono impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 51

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni

La norma⁸ è volta a favorire la concorrenza, aumenta dal 40 al 50 per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale, titolare di concessioni vigenti (già affidate alla data del 30 giugno 2002) è tenuto ad affidare a terzi.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 52

Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti

Si tratta di una disposizione⁹ che contiene la possibilità di ottenere in un'unica soluzione approvazioni che, richiedendo livelli progettuali diversi, devono altrimenti essere acquisite in tempi differiti.

Lo scopo è quello di velocizzazione i tempi degli attuali procedimenti approvativi dei progetti, unificando ove possibile alcune fasi progettuali.

Con l'inserimento di un periodo al secondo comma dell'articolo 93 si prevede che il progetto possa essere ritenuto adeguatamente sviluppato pur in mancanza di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo ne contenga tutti gli elementi e siano garantite la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario¹⁰.

Le integrazioni inserite al comma sesto dell'articolo 128, prevedono la previa approvazione dello studio di fattibilità quale requisito minimo per l'inclusione di un lavoro di importo inferiore a 1.000.000 di euro nell'elenco annuale dei lavori. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, il requisito minimo viene indicato nell'approvazione della progettazione preliminare¹¹.

Infine, è previsto un adeguamento per motivi sistematici del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 54

Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni immobili patrimoniali ai fini della realizzazione di opere pubbliche

⁸ interviene sull'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

⁹ interviene sugli articoli 93, 97 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché sull'articolo 15 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

¹⁰ Stessa finalità è perseguita con l'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 97.

¹¹ redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione.

L'art. 54 del DL n. 1/2012 integra la disciplina dettata dall'art. 35 della legge 724/1994, relativo all'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali.

Grazie all'inserimento del comma 1.bis al citato art. 35, i comuni, le province, le città metropolitane e, previa autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali, possono attivare prestiti obbligazionari di scopo, per la realizzazione di singole opere pubbliche, garantiti da un apposito patrimonio destinato.

Tale patrimonio è formato da beni immobili disponibili di proprietà degli enti locali per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi altro creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale.

Con apposito regolamento, da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 1/2012 (25 gennaio), il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti, determina le modalità di costituzione e di gestione del patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle opere pubbliche.

Art. 55

Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del progetto definitivo

La norma introduce la possibilità per l'affidamento delle concessioni di opere di interesse strategico di porre a base di gara anche il progetto definitivo. Attualmente è previsto che possa essere posto a base di gara solo il progetto preliminare.

L'estensione tiene conto del maggior livello di dettaglio del progetto definitivo, anche ai fini della bancabilità dell'opera.

La disposizione è di carattere procedimentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 56

Norma nel settore edilizio

La norma è tesa a fronteggiare una situazione di crisi del settore delle costruzioni attraverso una previsione fiscale di favore, anche se limitata a tre anni.

Si prevede la possibilità per i comuni di ridurre l'aliquota IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permanga tale destinazione e gli immobili non siano oggetto di locazione. E' possibile riconoscere questa riduzione per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

INFRASTRUTTURE

Art. 57

Ripristino IVA per housing sociale

Con il presente articolo sostanzialmente vengono agevolate le imprese costruttrici poiché l'attuale normativa prevede che siano esenti dall'imposizione di IVA:

- le cessioni di immobili destinati ad uso abitativo effettuate da dette imprese, oltre i cinque anni dalla costruzione;
- le locazioni di abitazioni effettuate sempre dalle imprese.

Pertanto con tale norma le imprese costruttrici possono beneficiare delle relative detrazioni IVA e consentire alle stesse di poter applicare, su opzione del cedente o del locatore, l'IVA nella vendita effettuata anche dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori nonché l'IVA agevolata del 10% nella locazione di abitazioni di nuova costruzione.

La proposta si applica anche nel caso di housing sociale.

Art. 58

Semplificazione procedure Piano Nazionale di edilizia abitativa

Con tale articolo viene semplificato l'iter procedurale per l'approvazione di Accordi di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, le Regioni ed i Comuni così come disciplinati dall'art. 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al DPCM 16 luglio 2009, nonché per la rimodulazione di interventi e per la sottoscrizione di atti aggiuntivi, per la sopravvenienza di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili qualora si trattasse di accordi di programma già approvati.

Sostanzialmente la nuova procedura prevede un unico passaggio, senza duplicazioni approvative, e questo determina un avvio degli interventi in maniera più sollecita. In questo modo, nello specifico, gli alloggi verranno realizzati più velocemente contribuendo a fornire risposte più rapide al fabbisogno abitativo del nostro sistema paese; in linea più generica, inoltre, questo potrà determinare effetti positivi sull'economia e sull'occupazione e quindi sul cosiddetto "indotto".

Con lo stesso articolo 58, al comma 3, è previsto che agli accordi di programma in oggetto siano applicate le tempistiche di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 41 del DL 201/2011 convertito in legge n. 214/2011. In questo modo i programmi costruttivi vengono attivati più celermente ed inoltre si possono tenere presente le osservazioni e criticità riscontrate dalla Corte dei Conti in sede di indagine conoscitiva del Piano nazionale di edilizia abitativa.

AGRICOLTURA

Art. 65

Impianti fotovoltaici in ambito agricolo

L'articolo vieta l'accesso agli incentivi previsti dal decreto 28/2011 per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, fatta eccezione per quelli che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Probabilmente la norma tiene conto della posizione della maggior parte delle Regioni che hanno, mediante propria regolamentazione e individuazione delle aree idonee, vietato o limitato fortemente l'installazione di pannelli fotovoltaici in aree agricole, a tutela proprio dell'attività di produzione agricola. In tal senso, i pannelli che costituiscono parte di una "serra" vengono assimilati per il regime tariffario agli impianti realizzati su edifici, a

condizione che le serre interessate presentino un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%. Rispetto a ciò, sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28/2011, ovvero i limiti degli impianti (fino a 1 Mw, almeno a 2 km di distanza, fino al 10% della superficie interessata se dello stesso proponente, e la non applicazione ai terreni abbandonati da almeno cinque anni).

Art. 66

Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

La norma modifica parzialmente (e nel senso già da Anci auspicato) la previsione dell'articolo 7 della Legge n. 183/2011 (legge di stabilità). Introduce la possibilità per i comuni di cedere, anche su richiesta degli interessati, i propri terreni agricoli o a vocazione agricola con procedura negoziata se il valore è al di sotto di 100.000 euro ovvero con asta pubblica in caso di valore pari o superiore ai 100.000 euro. Nelle procedure di alienazione è riconosciuto ai giovani imprenditori agricoli (come definiti dal D.lgs 185/2000) il diritto di prelazione.

Per le procedure di alienazione i comuni possono dare mandato irrevocabile all'Agenzia del Demanio che provvederà a versare il corrispettivo della vendita al comune, al netto dei costi sostenuti e documentati.

A tali terreni non potrà essere attribuita una destinazione d'uso diversa da quella agricola per i successivi 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari. Le risorse derivanti dalla vendita dovranno essere destinate alla riduzione del proprio debito o, in assenza di debito o per la parte eccedente ad esso, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La norma precedente disciplinava la possibilità di cedere mediante trattativa privata per valori inferiori a 400 mila euro e permetteva di modificare la destinazione d'uso ma, entro i 5 anni dalla cessione, prevedeva che il 75% dell'eventuale aumento di valore conseguente alla variazione venisse versato allo Stato.

AEROPORTI

Articoli 71-82

Art. 71

Oggetto e ambito di applicazione

La direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, era stata inserita nell'allegato B alla Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Legge comunitaria 2009", che all'articolo 39 recava i criteri di delega per l'attuazione nonché il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale. Essendo decorso inutilmente tale termine, con la conseguente decadenza della delega legislativa, si è reso necessario ed urgente, al fine di interrompere la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea di proporre le seguenti disposizioni per l'attuazione della direttiva.

Art. 72

Definizioni

Il presente articolo specifica che viene definito aeroporto qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali. Che il gestore aeroportuale è il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse. Specifica che l'utente dell'aeroporto è qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base. Definisce che diritti aeroportuali sono appunto i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonché ai corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo. E infine, che la rete aeroportuale è un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.

Art. 73 (Autorità nazionale di vigilanza); Art. 74 (Reti aeroportuali); Art. 75 (Non discriminazione); Art. 76 (Determinazione diritti aeroportuali Consultazione); Art. 77 (Trasparenza); Art. 78 (Norme di qualità); Art. 79 (Differenziazione dei servizi); Art. 80 (Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva); Art. 82 (Clausola di invarianza finanziaria).

Con la legge 5 maggio 1976, n. 324, sono stati determinati i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili e di imbarco per i passeggeri. L'articolo 11-nonies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (c.d. legge sui requisiti di sistema) prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia determinata, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, con decreti interministeriali dei Ministri dei trasporti e dell'economia. Nei predetti decreti è fissata, altresì, la variazione annuale massima applicabile ai diritti aeroportuali (tenuto conto di fattori quali l'inflazione programmata, l'obiettivo di recupero della produttività, gli ammortamenti dei nuovi investimenti e la remunerazione del capitale investito) che sono stabiliti nei contratti di programma, che l'ENAC sottoscrive con i gestori, approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contratti di programma sono lo strumento attraverso il quale il concedente e il concessionario fissano: il piano di ammodernamento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali da realizzare nel quadriennio di vigenza dell'atto contrattuale; gli obiettivi annuali di qualità, di tutela ambientale che sono imposti al gestore; la dinamica tariffaria che nel periodo oggetto del contratto assicura al concessionario l'integrale copertura dei costi sostenuti e la giusta remunerazione del capitale investito. Si è ritenuto di individuare, nelle more dell'operatività dell'Autorità indipendente individuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 11 della direttiva, nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in ragione delle funzioni che l'Ente attualmente svolge in applicazione della normativa vigente: attività istruttoria e di regolazione in materia di tariffe, tasse e diritti aeroportuali; definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali; esame, regolazione e valutazione dei

programmi di interventi e dei piani di investimento aeroportuale; vigilanza sull'uniforme applicazione delle norme in materia di trasporto aereo. La predetta Autorità provvede ai nuovi compiti avvalendosi della Direzione diritti aeroportuali, apposita struttura istituita in ambito ENAC, nei limiti della dotazione organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore della direttiva 2009/12/CE, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio. Le risorse per le spese di funzionamento della citata Autorità, conformemente a quanto previsto della direttiva (articolo 11, comma 5) in esame, sono reperite tramite un meccanismo di finanziamento che prevede l'imposizione di diritti a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori. La modalità del predetto finanziamento sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa istruttoria dell' ENAC, che fissa la misura dei diritti aeroportuali finalizzata a finanziare i predetti costi. La corresponsione di tali diritti avviene alle scadenze e con le modalità previste per il versamento dei canoni concessori. Pertanto, si evince l'insussistenza di nuovi oneri a carico della finanza pubblica come espressamente rappresentato con la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 82. Infatti, i costi per il personale, le strutture e le attrezzature attualmente gravanti sul bilancio dell'ENAC, transiteranno su quello della nuova struttura e saranno, quindi a carico degli utenti dell'aeroporto e dei gestori in forza del richiamato meccanismo di finanziamento.

E' di tutta evidenza, pertanto, che l'istituzione dell'Autorità non avrà riverberi negativi sulla finanza pubblica ma, al contrario, comporterà per il futuro una diminuzione degli oneri attualmente gravanti sulla stessa. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile, la definizione dei diritti è effettuata sulla base di apposita convenzione con il gestore aeroportuale, tenendo conto dei costi e delle infrastrutture forniti dall'Aeronautica militare.

PORTI

Art. 84

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107¹²

La disposizione si pone l'obiettivo di risolvere la procedura d'infrazione n. 2008/4387, con la quale la Commissione europea ha chiesto all'Italia di rendere conforme al diritto europeo l'intera normativa in materia di tasse portuali¹³ che gravano sul trasporto marittimo di cabotaggio, sia in arrivo che in partenza da porti italiani, come fissate dal DPR 28 maggio 2009, n. 107, articolo 1, comma 1.

¹² Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 180 del 5 Agosto 2009

¹³ In Italia gravano, sui soggetti interessati, maggiori tasse, quali ad esempio tassa di ancoraggio dovuta anche per le merci caricate in coperta o nelle sovrastrutture, non previste dalla normativa europea in materia.